



# COMUNE DI ASCOLI PICENO

## "Regolamento consulta per le politiche giovanili"

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 7 marzo 2001 esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. di Ascoli Piceno in seduta del 20/03/2001 prot. n. 734/2001.

Il presente Regolamento é stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18 Aprile al 03 maggio 2001 per 15 giorni consecutivi.

## REGOLAMENTO CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI

### ART. 1

1. E' istituita presso il Comune di Ascoli Piceno la Consulta per le Politiche Giovanili, giusto riferimento a quanto previsto dallo Statuto comunale, quale organo consultivo dell'Amministrazione comunale per la formulazione e la realizzazione di politiche a favore dei giovani, anche con funzioni di osservatorio sull'occupazione e sul disagio sociale.

### ART. 2

1. La Consulta ha sede presso l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno.

### ART. 3

1. La Consulta persegue finalità consultive relativamente agli interventi in ambito giovanile nel campo dell'occupazione, educazione, formazione, sport e tempo libero, cultura, associazionismo e movimenti giovanili ed ogni altra attività e problematiche sociali.

### ART. 4

1. L'obiettivo principale della Consulta per le Politiche Giovanili é quello di facilitare, promuovere, individuare modalità ed occasioni di aggregazione giovanile e valorizzare le potenzialità, le competenze e l'autonomia progettuale intesa come capacità di scelta dei giovani.

### ART. 5

1. La Consulta è composta da:
  - a) tre consiglieri designati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
  - b) 1 rappresentante per ogni Istituto di scuola media superiore eletto nella componente degli studenti nell'ambito del Consiglio d'Istituto;
  - c) 1 rappresentante degli studenti delle facoltà universitarie;
  - d) 1 rappresentante degli studenti delle scuole regionali di formazione professionale.

- e) 1 rappresentante del Provveditorato agli Studi;
- f) 1 rappresentante per ogni associazione, gruppo o movimento che opera e promuove progetti educativi, formativi, ricreativi e culturali a favore dei giovani e che ne faccia richiesta;
- g) 1 rappresentante dello Sportello informagiovani;
- h) 1 rappresentante per ogni Organizzazioni sindacale;
- i) 2 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale dei ragazzi;
- l) 1 rappresentante per ciascuna organizzazione degli artigiani, dei commercianti e degli industriali presenti nel territorio comunale;
- m) 1 rappresentante del Coni;
- n) 1 rappresentante della Provincia;
- o) 1 rappresentante per ogni circoscrizione;
- p) 2 rappresentanti della AUSL n. 13.

#### ART. 6

1. I rappresentanti di cui all'articolo 5 punti b) c) e d) restano in carica fino al mantenimento del requisito di iscrizione alla scuola di appartenenza.

#### ART.7

1. Sono organi della Consulta:
  - l'Assemblea ;
  - il Comitato direttivo;
  - il Presidente.

#### ART.8

1. I componenti di cui all'art. 5 costituiscono l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.3:
  - a) approva il programma annuale dell'attività proposte dal Comitato direttivo , individuandone le priorità;
  - b) si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e quando lo ritiene opportuno il Presidente o 1/3 dei componenti;
  - c) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Comitato Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Da questi incarichi sono esclusi i rappresentanti delle organizzazioni che hanno fini di lucro, le cooperative le cui attività attengono a servizi destinati ai giovani ed i consiglieri comunali.
  - d) propone al consiglio la modifica del presente Regolamento con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti;
  - e) esprime parere sulle richieste di inserimento di nuovi rappresentanti, presentate ai sensi dell'art. 5.

3. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la metà dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 dei suoi componenti.

#### ART. 9

1. Il Comitato direttivo è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo della Consulta, fatta salva la mancata fiducia dell'Assemblea. E' costituito da cinque componenti oltre al Presidente e al Vice Presidente.
2. Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:
  - a) svolge tutte le attività utili allo scopo e alle finalità della Consulta;
  - b) gestisce il programma annuale;
  - c) coordina le attività di eventuali "gruppi di lavoro" nel settore dei giovani, specificatamente istituiti.
3. Il Comitato direttivo si riunirà di norma almeno ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.
4. La convocazione del Comitato direttivo può essere richiesta su proposta di almeno 1/3 dei componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 10 giorni dalla data della richiesta.
5. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato.
6. Le proposte da sottoporre alla Giunta Comunale, per gli eventuali provvedimenti di competenza, dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti.

#### ART.10

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
2. In caso di suo impedimento tali compiti saranno svolti del Vice Presidente.
3. Il Presidente o suo delegato può partecipare agli incontri, in qualità di uditore senza diritto di voto, tra l'Amministrazione e le altre forze sociali sui temi di interesse della Consulta.

ART. 11

1. Tutte le cariche di cui agli articoli precedenti sono a titolo gratuito.

ART. 12

1. La Consulta si avvarrà della collaborazione di un funzionario dell'Amministrazione Comunale, in qualità di segretario.

ART. 13

1. Ai lavori della Consulta, quando se ne ravvisi la necessità, può partecipare l'Assessore alle politiche sociali e giovanili o il Dirigente o le assistenti sociali incaricate.

ART.14

1. Le eventuali spese di funzionamento faranno capo all'Amministrazione Comunale.